

## LA DIREZIONE LAVORI NEGLI INTERVENTI FORESTALI

Federico Roggero<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Università degli Studi di Teramo, Accademia Italiana di Scienze Forestali; froggero@unite.it

La normativa forestale di alcune regioni italiane rende obbligatoria la nomina di un “direttore dei lavori forestali” che sovrintenda all’esecuzione degli interventi in bosco. Non è sempre chiaro, però, quali siano i compiti e le responsabilità del “direttore dei lavori forestali”. Una specifica disciplina sulla direzione lavori è prevista, infatti, con riferimento ai contratti pubblici di appalto di lavori e di servizi. Questa disciplina viene in rilievo ogni volta che il taglio sia commissionato da una pubblica amministrazione ad una ditta che lo esegua con propri mezzi ed organizzazione, e con gestione a proprio rischio. Paradigmatico è il caso del taglio dei boschi d’uso civico: in questi casi, infatti, viene in rilievo un contratto di appalto pubblico di servizi; se vengono in rilievo opere edili che assumano carattere prevalente rispetto al servizio del taglio, il contratto sarà un appalto pubblico di lavori. Al di fuori di queste ipotesi, manca una disciplina specifica sulla direzione lavori. In particolare, manca una disciplina con riferimento ai tagli eseguiti in proprio dal proprietario del bosco, agli appalti privati, ai tagli cd. “ad uso commercio”, cioè alle vendite dei boschi in piedi effettuate dai comuni titolari dei boschi civici riguardo alle piante risultate in eccesso rispetto alle esigenze dei *cives*. I lavori boschivi presentano infatti caratteristiche peculiari, considerato che il taglio boschivo lascia inalterato il dato naturale, non comportando trasformazione permanente del territorio. Per queste ragioni, non è possibile applicare alle fattispecie predette la normativa sull’edilizia, che disciplina i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori. Quest’ultima normativa può trovare applicazione nel solo caso in cui l’esecuzione comporti la costruzione in bosco di opere che alterino permanentemente il dato fisico-naturalistico (ad es., strade a carattere permanente). Stante il vuoto normativo, la prassi mostra che gli operatori definiscono, nel concreto, compiti e responsabilità del direttore dei lavori nell’accordo con i committenti o con i proprietari dei boschi. Da questo quadro di analisi, e dalla scarsa normativa reperibile in materia, è possibile trarre linee guida sulla direzione lavori boschivi da proporre ai legislatori, sia nazionali, sia regionali, chiamati a riempire il vuoto normativo attualmente esistente su questi temi. Tali indicazioni, in certa misura, riguardano anche la materia della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

*Parole chiave:* lavori boschivi, direzione lavori.

*Keywords:* forestry operations, management of forestry works.

### 1. Premessa

Ringrazio il prof. Ciancio e l’Accademia per l’onore che mi hanno fatto chiedendomi di intervenire a questo importante Congresso internazionale.

Nell’ambito della sessione dedicata alle “risorse umane”, ho scelto di trattare il tema della direzione lavori nei cantieri forestali, vivissimo sia nella prassi, sia nella legislazione regionale, che disciplina la materia a partire dalla potestà legislativa esclusiva concessa alle regioni in materia di boschi e foreste (art. 117, comma 4, Cost.).

### 2. Il quadro normativo vigente: le leggi regionali

La figura di un direttore dei lavori forestali, o comunque di un tecnico che sovrintenda alle operazioni in bosco, è prevista da qualche legge regionale. Il quadro che si ricava dalle disposizioni esistenti non è però omogeneo, né tantomeno completo, specialmente

con riferimento alla materia che qui interessa di più, cioè a quella dei tagli boschivi.

In Alto Adige, la l.p. 21 ottobre 1996, n. 21, prevede la figura del direttore dei lavori, riferita però ai soli lavori di ingegneria naturalistica, sistemazione idraulico-forestale, e simili (art. 36); non cioè alle operazioni di taglio vere e proprie. Analogamente, in Liguria, la l.r. 22 gennaio 1999, n. 4, prevede, in caso di sistemazioni idraulico-forestali nei terreni vincolati, che l’esecutore dei lavori presenti una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, la quale attesti la regolare esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l’opera insiste (art. 37).

Con riferimento ai lavori consistenti in tagli boschivi veri e propri, in Toscana, il regolamento di esecuzione della l.r. 21 marzo 2000, n. 39, adottato con d.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, prevede, all’art. 6, la presenza soltanto eventuale di un direttore dei lavori, il cui nominativo dev’essere comunicato all’autorità al momen-

to di chiedere l'autorizzazione ai tagli o di presentare la dichiarazione sostitutiva. Lo stesso dispone, peraltro, l'art. 71, in materia di autorizzazione per lavori necessari ai fini del vincolo idrogeologico. Non sono però precisati compiti, né responsabilità del direttore dei lavori.

In Lombardia, il reg. 20 luglio 2007, n. 5, che, modificato con reg. 19 gennaio 2010, n. 1, attua anche la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, ha previsto che taluni interventi di utilizzazione forestale - i tagli autorizzati nelle aree protette (art. 6), quelli assentiti mediante silenzio nei casi di deroga (art. 7), quelli assentiti ancora con silenzio e riferiti a territori compresi in parchi e riserve naturali (art. 8), e quelli soggetti a mera denuncia di inizio attività (art. 9) -, se effettuati su superfici superiori a due ettari, siano eseguiti su progetto di un dottore agronomo o forestale, il quale assume anche la funzione di "direttore dei lavori", ossia di soggetto che sovrintende anche alla fase di esecuzione dei tagli. Al termine dell'intervento, al direttore dei lavori spetta di redigere una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, e di inviarla all'ente forestale (art. 14). Infine, in Friuli-Venezia Giulia, il regolamento regionale, adottato, in attuazione dell'art. 95 della l.r. 23 aprile 2007, n. 9, con d.P.reg. 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres., rende obbligatoria, all'art. 9, la nomina di un direttore dei lavori per l'esecuzione degli interventi discendenti dal progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), che consistono in tagli boschivi. I compiti del direttore dei lavori sono stabiliti dai commi 11, 12 e 13, dell'art. 9 predetto, così come segue:

"Per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, gli stessi sono diretti da dottori agronomi e dottori forestali, di seguito denominati direttori dei lavori; entro quindici giorni dalla conclusione degli interventi, il direttore dei lavori redige la relazione di verifica finale da trasmettere, salvo che per le foreste di proprietà della Regione, allo IAF che, limitatamente alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, la approva entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Il taglio è eseguito in conformità al PRFA. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può apportare integrazioni di massa assegnata fino al 10 per cento, per le quali non necessita di autorizzazione e di cui è redatta una relazione unica e finale di assegno nel termine di cui al comma 11, da trasmettere allo IAF unitamente alla relazione di verifica finale.

Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può altresì apportare integrazioni di massa assegnata rispetto al PRFA, purché giustificate ed organicamente collegate all'intervento principale, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione. Gli interventi non necessitano di autorizzazione e per essi è redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere allo

IAF entro trenta giorni dalla conclusione degli interventi".

Anche nel caso del Friuli-Venezia Giulia - che, al momento, pare essere la regione che con maggior dettaglio ha disciplinato la figura del direttore dei lavori forestali - si ribadiscono, dunque, l'obbligo della nomina del direttore in alcuni casi di tagli particolarmente importanti, nonché il compito principale posto in capo a quest'ultimo: la redazione della relazione finale di verifica, da trasmettere all'autorità amministrativa. In aggiunta, si dà però al direttore dei lavori anche la facoltà di autorizzare integrazioni di massa assegnata fino al 10 per cento, nonché di autorizzare integrazioni di massa che si rendessero necessarie in collegamento con l'intervento principale (dandone sempre conto in una relazione finale).

In ultimo, la recente legge regionale dell'Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3, tratta della figura del "direttore dei lavori forestali" nell'art. 35 (*Comunicazioni, dichiarazioni e autorizzazioni per interventi selvicolturali*), che, al comma 14, dispone: "L'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 lett. c), e delle opere di cui all'articolo 37 è effettuata sotto la direzione di un tecnico abilitato secondo le vigenti norme in materia che assume la qualifica di direttore dei lavori forestali. Le competenze e le responsabilità del direttore dei lavori sono definite nel regolamento di cui all'articolo 5".

Alla luce dell'art. 35, comma 14, della legge forestale abruzzese, i casi nei quali è obbligatoria la nomina di un direttore dei lavori forestali, che sovrintenda all'esecuzione di questi ultimi, sono i seguenti:

- gli interventi di cui si tratta nei commi 1 e 2 dell'art. 35, e cioè i tagli di "utilizzazione forestale", comprese le "opere connesse" di cui all'art. 37 della legge, cioè le opere di viabilità forestale e le altre opere funzionali ai tagli boschivi, che siano stati previsti in piani forestali di indirizzo territoriale (art. 12), piani di gestione silvo pastorale (art. 13), piani di coltura e conservazione (art. 14) approvati;

- gli interventi di cui si tratta nel comma 3, lett. c), dello stesso articolo 35, ossia i "tagli colturali" su superfici complessivamente superiori ai 3,00 ettari non previsti in un piano approvato, e soggetti, come tali, ad autorizzazione regionale;

- la realizzazione delle "opere di cui all'art. 37", che sono, di nuovo, quelle di viabilità forestale e le altre opere normalmente connesse ai tagli, le quali, però, in forza del rinvio autonomo fatto ad esse, dall'art. 35, comma 14, all'art. 37, in aggiunta al disposto dei commi 1 e 2, assumono rilevanza, ai fini della nomina obbligatoria di un direttore dei lavori forestali, anche se non connesse a tagli o interventi di utilizzazione forestale<sup>1</sup>.

La legge abruzzese, però, non disciplina né i compiti, né le responsabilità del direttore dei lavori forestali, rimandando, sul punto, al regolamento di esecuzione della legge, che non è stato ancora emanato. In definitiva, dalla legislazione regionale attualmente vigente si traggono i seguenti principi in materia di direzione lavori forestali di taglio boschivo:

a) obbligatorietà della nomina di un direttore dei lavori per casi specifici di lavori boschivi particolarmente rile-

vanti (Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Abruzzo);  
b) obbligatoria coincidenza della figura del direttore dei lavori con quella del progettista dottore agronomo o forestale (Lombardia);  
c) facoltà del direttore dei lavori di autorizzare integrazioni di massa prelevata entro determinate percentuali, nonché tagli connessi a quelli principali di cui si evidenziasse la necessità nel corso dei lavori, per esigenze fitosanitarie, di sicurezza, ecc. (Friuli Venezia-Giulia);  
d) obbligo del direttore dei lavori di stilare una relazione finale circa i lavori svolti (Lombardia e Friuli-Venezia Giulia).

### **3. La normativa sugli appalti pubblici di servizi e di lavori (art. 1655 Cod. civ., d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)**

In alcune fattispecie, e segnatamente nel caso dei tagli cosiddetti “d’uso civico”, molto frequenti nella prassi italiana, specie centro-meridionale, alla direzione dei lavori di taglio sono applicabili le disposizioni sull’esecuzione del contratto di appalto pubblico (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, contenente il Codice dei contratti pubblici; d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, contenente il regolamento di esecuzione dello stesso Codice)<sup>2</sup>.

#### *3.1 Appalti pubblici di servizi boschivi*

Il taglio di un bosco eseguito, verso un corrispettivo in denaro, da un soggetto (ditta boschiva) con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, configura infatti un contratto di appalto (art. 1655 Cod. civ.). In particolare, si tratta di un appalto di servizi. L’appalto di servizi, infatti, a differenza di quello d’opera, “si sostanzia in una prestazione di fare diretta alla produzione di una utilità, non ad una trasformazione di materia”<sup>3</sup>. Più precisamente, “la distinzione tra appalto d’opera e appalto di servizi riguarda l’oggetto di tale contratto che può consistere per l’appunto in opere o servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere”<sup>4</sup>. Nello stesso senso, in giurisprudenza si è affermato che “nell’appalto di servizi [...] il contenuto della obbligazione è una prestazione di fare, che ha ad oggetto il compimento di un servizio, il quale dà luogo solo ad una produzione di utilità (e non ad una trasformazione di materia)”<sup>5</sup>.

In queste definizioni date dalla giurisprudenza cadono gli appalti con cui viene affidato il taglio di un bosco dietro pagamento di un corrispettivo: il taglio è precisamente un servizio svolto nell’interesse del committente proprietario o titolare di altro diritto reale sul bosco e finalizzato alla produzione di una utilità (la separazione di una parte della massa legnosa dal restante soprassuolo). Quando i tagli boschivi sono condotti per conto di una stazione pubblica appaltante, essi configurano dunque appalti pubblici di servizi. Alla categoria degli appalti pubblici di servizi sono stati ricondotti i tagli boschivi dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici con la deliberazione n° 9, del 21 febbraio 2001, nella quale l’Autorità ha, al contempo, escluso che questo tipo di “lavori” possa costituire l’oggetto di un appalto di lavori, nei sensi di cui al Codice dei contratti pubblici. Nella menzionata deliberazione, riguardante, nello specifico, le tipologie di lavori eseguibili in economia, l’Autorità ha affermato che “la limitazione di importo per i lavori eseguibili in economia, in amministrazione diretta, contenuta nel regolamento si riferisce certamente a lavori tra i quali possono ricomprendersi quelli agricolo-forestali. Da questi, come categoria che comprende opere in senso proprio di ingegneria, possono essere, però, distinti i lavori di mera manutenzione forestale che hanno e possono avere un contenuto così specialistico da configurare una ipotesi atipica. Difatti, questa manutenzione non attiene ad opere realizzate, né ad impianti, ma si concreta in interventi che fanno rimanere salve le situazioni naturali. Questi interventi incidono sulla natura forestale direttamente, ovvero in via meramente strumentale, non con opere di edilizia (sentieri asfaltati, ecc.). Essi, quindi, vanno tenuti distinti dalle opere consistenti in lavori pubblici in senso proprio e sfuggono alla applicazione della generale disciplina la quale si applica allorché si tratti di lavori pubblici in ambito forestale, ma in senso proprio, cioè concernenti realizzazione *ex novo* o manutenzione di opere o impianti realizzati [...] Sulla base di quanto esposto e considerato, va ritenuto che nell’ambito di applicazione dell’art. 88 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - in materia di lavori pubblici eseguibili in economia -, non sono da ricomprensere i lavori di manutenzione forestale in amministrazione diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia. Sono, invece, soggetti alle regole anzidette i lavori in ambito forestale che comprendano opere necessarie per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio”. L’Autorità di vigilanza ha dunque escluso dalla nozione di “lavori pubblici” gli interventi di mera “manutenzione forestale” - ossia i tagli colturali e gli interventi di utilizzazione del bosco - perché tali attività non hanno carattere edilizio, non comportando la costruzione di opere né il mantenimento di opere esistenti. L’Autorità ha invece riconosciuto carattere di “lavori” agli interventi comprendenti opere per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria, la asfaltatura dei sentieri, proprio per il carattere edilizio di quest’ultimo tipo di interventi. Riguardo a fattispecie analoghe, l’Autorità di vigilanza ha avuto modo di ribadire, in altra deliberazione (27 marzo 2002, n. 87), che “i lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del verde pubblico vanno considerati ‘servizi’ se limitati ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente”. Criterio identico ha seguito l’Autorità, ancora, nella deliberazione del 6 marzo 2007, n. 72, in materia di manutenzione delle opere di verde sulle strade statali. L’AVCP ha affermato che la manutenzione del verde

pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. *quid novi*). Così, ad esempio, la mondata, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., non configurano "lavori", bensì "servizi".

Infine, e in generale, sempre l'AVCP ha ribadito, nella deliberazione n. 48, del 21 maggio 2009, che "quando le prestazioni oggetto del contratto consistono in una attività di manutenzione che si caratterizza non già per essere una prestazione continuativa e positiva di fare da effettuarsi con l'assiduo e periodico intervento di personale specializzato, strumentale con l'attività di controllo dell'efficienza dell'opera o degli impianti tecnologici in essa presenti, bensì per l'esecuzione di una serie di interventi, non inconsistenti sul piano funzionale e strutturale, nonché rilevanti sotto l'aspetto economico, previamente e puntualmente individuati dalla stazione appaltante, laddove questi interventi incidano sulla realtà fisica dell'opera, modificandola, ne deriva che l'appalto debba essere qualificato come appalto di lavori e non appalto di servizi".

In definitiva, secondo quanto può dedursi dalla normativa e dall'orientamento dell'AVCP, il contratto pubblico di affidamento di lavori boschivi che non alterino il dato fisico-naturalistico con opere o manufatti consistenti in un *quid novi* si configura, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, come un appalto di servizi, perché in esso assume peso preponderante il *facere* (taglio, esbosco e distribuzione) cui si obbliga la ditta boschiva, senza che vengano in rilievo nuove opere o impianti con carattere edilizio<sup>6</sup>.

Del resto, per "attività edilizia" (cfr. artt. 1 e 3 del TU edilizia contenuto nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si intende comunemente, in giurisprudenza, quella che comporti una trasformazione permanente del territorio. In particolare, per "nuova costruzione" devono intendersi le strutture la cui realizzazione comporti la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, categoria specificata dall'elaborazione giurisprudenziale in senso sia strutturale (con valorizzazione dello stabile ancoraggio al suolo), sia funzionale (con accento sulla idoneità alla soddisfazione di esigenze non meramente temporanee)<sup>7</sup>.

La materia dei tagli boschivi è dunque, di per sé, estranea a quella dell'edilizia, perché i tagli non consistono nella realizzazione di alcuna opera che trasformi in permanenza il territorio naturale, che invece resta nella condizione sua propria di partenza.

Su questa falsariga, in Lombardia, il TU in materia di foreste (l.r. 5 dicembre 2008, n. 31) ha stabilito, all'art. 54 (in materia di patrimonio forestale regionale e degli enti locali), così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3, che la Regione definisca, con regolamento, i lavori di "mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti

nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici".

In attuazione di quest'ultima previsione, il regolamento regionale 27 settembre 2010, n. 8, ha stabilito che i lavori di "mera manutenzione forestale" sono i seguenti:

- a) interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione, manutenzione di sentieri in fondo naturale, piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;
- b) vivaismo nel settore forestale e lavori agro-florovivaistici accessori;
- c) lavori fitosanitari nel settore forestale;
- d) lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, come previsto dall'articolo 71 del Reg. reg. 20 luglio 2007, n. 5 (*Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31: Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*);
- e) lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, manutenzione viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua, opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi o di natura eccezionale;
- f) lavori di sistemazione idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque;
- g) opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi o di natura eccezionale, così come definite all'articolo 52, comma 3, della l.r. n. 31/2008;
- h) manutenzione dei pascoli e lavori accessori per la gestione degli alpeggi.

In altri termini, sembra che in Lombardia si siano voluti codificare e dettagliare i principi fatti propri dall'Autorità sui contratti pubblici in ordine alla distinzione tra "lavori" e "servizi" in ambito forestale. È chiaro, però, come, pure a prescindere dal dettaglio normativo, la distinzione sia ricavabile dal sistema e dai principi esposti sopra.

### 3.2 Appalti pubblici di lavori boschivi ed appalti misti di servizi e lavori

Quando oggetto dell'appalto boschivo sia la realizzazione di opere che comportino un *quid novi*, è chiaro che ricorrerà un appalto pubblico di lavori. Come si evince chiaramente dai pronunciamenti dell'AVCP sopra richiamati, ricorrerà un appalto di lavori ogni volta che in bosco si debba realizzare un'opera a carattere edilizio.

Quando i lavori in questione siano l'unico oggetto del contratto non si pongono problemi circa l'individuazione della normativa applicabile, che è appunto quella dell'appalto pubblico di lavori. In materia forestale,

quest'ultima possibilità è configurabile, ad esempio, secondo la nuova legge abruzzese, che prevede la nomina obbligatoria di un direttore dei lavori forestali anche per il caso in cui non si debbano fare tagli boschivi, ma soltanto opere di viabilità forestale di cui all'art. 37 della l.r. 4 gennaio 2014, n. 3.

Quando invece tagli ed opere siano entrambi oggetto dell'appalto, quando cioè, oltre al taglio, sia prevista l'esecuzione di opere che comportino un *quid novi* ed abbiano un carattere di permanenza, il contratto di appalto pubblico si configura, secondo il testo del Codice degli appalti attualmente vigente, come contratto misto di lavori e servizi. In particolare, secondo l'art. 14 del Codice, se i lavori che comportano il *quid novi* - cioè le "opere" - hanno carattere accessorio rispetto al taglio, che costituisce invece lo "oggetto principale" del contratto, il contratto stesso è considerato, pur sempre, un appalto di servizi. A questo fine, l'"oggetto principale" del contratto è costituito dai lavori quando l'importo dei lavori stessi assume rilievo economico superiore al cinquanta per cento del totale, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano comunque carattere meramente accessorio rispetto ai servizi, che costituiscano invece l'oggetto principale del contratto (art. 14, comma 2, lett. c), e comma 3). Peraltro, come ha stabilito il comma 4 dell'art. 14 dopo una procedura di infrazione a carico dell'Italia, "l'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza". Questo significa, in concreto, che "la prevalenza, sul maggiore importo dei lavori rispetto ai servizi, della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità dell'amministrazione che ha indetto la gara, comporta inevitabilmente la svalutazione della rilevanza economica delle prestazioni la cui rigidità, nell'individuazione dell'affidatario, recede nei confronti della considerazione dell'attività che egli è chiamato a svolgere e della sua idoneità ad adempiere agli obblighi convenzionalmente assunti"<sup>8</sup>.

In altri termini, qualora i lavori per le "opere connesse" ai tagli boschivi - strade, teleferiche, piazzali, ecc., a carattere permanente - pesino per più del 50% dell'importo dei lavori complessivi da eseguire in bosco, il Codice dei contratti pubblici impone di considerare il contratto un appalto di lavori<sup>9</sup>, salvo che si dimostri che, ad onta del valore, i servizi o le forniture costituiscano l'oggetto principale del contratto, e comunque tenuto conto della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità dell'amministrazione che ha indetto la gara.

### 3.3 L'esecuzione degli appalti pubblici di servizi e di lavori: cenni

Quando ricorre una delle fattispecie contrattuali appena illustrate - appalto pubblico di servizi o di lavori - la direzione dei lavori boschivi trova compiuta disciplina nel Codice dei contratti pubblici e nel connesso regolamento

di esecuzione, e il suo regime giuridico non pone dunque particolari problemi.

Per quanto concerne gli appalti di servizi nei settori ordinari<sup>10</sup>, il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici prevede la figura del "direttore dell'esecuzione del contratto"<sup>11</sup>, del quale, in generale, la stazione appaltante si avvale per verificare "il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore" (art. 299 Reg.). Si tratta, cioè, di rapporto fiduciario che deve intercorrere tra stazione appaltante e direttore dell'esecuzione, finalizzata a verificare che il contratto sia eseguito correttamente. I compiti del direttore dell'esecuzione, in realtà, sono molto ampi, abbracciando la responsabilità per la corretta esecuzione, in generale, della prestazione. Essi non sono perciò strettamente tipizzati, estrinsecandosi in "tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati" (art. 301 Reg.)<sup>12</sup>. A questo fine, egli dà avvio alla esecuzione della prestazione, e cioè procede alla consegna del bosco (artt. 302, 303 e 304 Reg.); può disporre sospensioni "qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto", indicando però "le ragioni" della sospensione (art. 308 Reg.), le quali possono consistere in avverse condizioni climatiche, in cause di forza maggiore, o in altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; può disporre varianti (ad es., riguardo alla quantità di massa asportata dal bosco), anche se richieste dall'esecutore, le quali vanno comunque approvate dalla stazione appaltante (artt. 310 e 311 Reg.); infine, ricevuta comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore ed effettuati i necessari accertamenti sopra luogo, è tenuto sia a rilasciare il certificato "attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni" (art. 309 Reg.), sia a compiere la verifica della conformità della prestazione svolta agli impegni contrattualmente assunti dall'esecutore, ossia, nel caso dei tagli, la verifica della conformità dei tagli effettuati al progetto o al piano, dichiarandoli collaudabili o meno (art. 312 ss. Reg.). Quest'ultima verifica, peraltro, quando le prestazioni rientrano tra quelle di cui all'art. 300, comma 2, lett. b) (sulle quali, v. *supra*), dev'essere affidata ad una persona diversa, o ad una commissione di esperti (artt. 314 e 315 Reg. Per le modalità, si v. artt. da 316 a 324 Reg.). Di specifico interesse per il settore dei lavori forestali, rispetto ai quali, vista la difficoltà di rimediare ad eventuali danni conseguenti a difettosa esecuzione, è essenziale la prevenzione, è poi la disposizione che prevede la possibilità di verificare la conformità dei lavori già durante l'esecuzione stessa "al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni" (art. 313 Reg.).

In conclusione, in materia di appalti pubblici di servizi, cui - come già chiarito - sono riconducibili i contratti che, stipulati da un ente pubblico, abbiano ad oggetto il servizio consistente in tagli boschivi, sia colturali, sia di

utilizzazione, il direttore dell'esecuzione del contratto opera nell'interesse della PA appaltante, assumendo compiti di sorveglianza in ordine alla regolare esecuzione del contratto, che cominciano con la consegna del bosco e si esauriscono con le certificazioni di fine lavori e di conformità degli stessi al progetto.

I compiti così individuati dalla legge e dal regolamento sono dunque clausole che automaticamente integrano i contratti d'opera professionale che legano la PA appaltante al professionista, il quale, nel caso dei lavori boschivi, sarà normalmente un dottore agronomo o dottore forestale.

Per quanto concerne, poi, gli appalti pubblici di lavori, il "direttore dei lavori" è figura sulla quale incombe, in generale, la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori (art. 148 Reg.)<sup>13</sup>.

Anche in questo caso, i lavori devono essere formalmente "consegnati", apponendo sul suolo (e dunque nel bosco) "picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari", così delimitando l'area interessata dai lavori (artt. 153, 154 e 155 Reg.). Anche nel caso di appalto di lavori, poi, il direttore può disporre sospensioni per cause analoghe a quelle già viste per l'appalto di servizi (artt. 158, 159 Reg.). Caratteristico del potere del direttore lavori è poi il potere di emettere "ordini di servizio" all'esecutore in ordine agli "aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto" (art. 152 Reg.), cui, naturalmente, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi. Infine, particolarmente delicata è, specialmente nei lavori boschivi, la constatazione dell'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori vi procede, svolgendo i necessari accertamenti *in loco* in contraddittorio con l'esecutore, dopo che ha ricevuto, dall'esecutore stesso, comunicazione di fine dei lavori (art. 199 Reg.).

Anche nell'appalto pubblico di lavori, perciò, il direttore dei lavori - e dunque anche il "direttore dei lavori forestali", quando, nei casi di cui si è detto, i lavori condotti in bosco siano da considerare appalti di lavori - opera nell'interesse principale della PA appaltante.

Il Codice degli appalti ed il connesso regolamento di esecuzione stabiliscono in capo al direttore, nella sostanza, obblighi di vigilanza durante tutta la fase di esecuzione del contratto. Questi obblighi non solo caratterizzano la disciplina della esecuzione stessa, ma - nel caso in cui il direttore dei lavori sia un professionista esterno alla stazione appaltante - integrano in maniera decisiva il contratto di incarico professionale stipulato tra l'ente pubblico ed il tecnico, concorrendo a delineare la responsabilità contrattuale di quest'ultimo nei confronti della medesima stazione appaltante.

Le regioni che hanno disciplinato in parte, o che si apprestano a disciplinare, la direzione lavori forestali non possono, con riferimento al caso in cui i lavori boschivi siano svolti in esecuzione di un contratto pubblico di appalto, discostarsi dalle previsioni della normativa statale (direzione dell'esecuzione del contratto o direzione dei lavori veri e propri).

La materia della esecuzione del contratto rientra, infatti, in quella "ordinamento civile", di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., su cui lo Stato ha potestà legi-

slativa esclusiva. Il Codice dei contratti pubblici stabilisce, in materia, all'art. 4, comma 3, che le regioni, "nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione" - e dunque dei limiti segnati dagli ambiti di legislazione esclusiva statale - non possono prevedere una disciplina diversa da quella del Codice stesso in relazione, tra l'altro, "alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative". Inoltre, il regolamento di esecuzione del Codice dispone, all'art. 1, comma 3, che le regioni applicano in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti in ambiti di legislazione statale esclusiva, tra l'altro, le disposizioni del regolamento stesso di cui alla parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), nella quale ricadono anche quelle in tema di direzione lavori, e quelle di cui alla parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), tra le quali sono comprese quelle in materia di direzione dell'esecuzione negli appalti di servizi.

L'esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di esecuzione degli appalti pubblici è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale<sup>14</sup>. Qualora venga in rilievo un appalto pubblico di servizi o lavori boschivi, la normativa regionale in materia di direzione lavori forestali non potrà, in definitiva, derogare alle regole discendenti dalla normativa statale contenuta nel Codice e nel regolamento sui contratti pubblici.

#### 4. Le fattispecie diverse dall'appalto pubblico

Quando l'intervento in bosco non avvenga in esecuzione di un appalto pubblico di servizi o di lavori, si pone il problema della individuazione della normativa applicabile alla direzione lavori di taglio boschivo. Vengono in questione, in particolare, gli appalti privati, i lavori condotti in proprio dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sul bosco - ivi compresi i *cives* che esercitano in proprio l'uso di legnatico, come avviene nella pratica ancora abba-stanza diffusa dei cosiddetti "lotticini" -, nonché le alienazioni del bosco in piedi. In particolare, queste ultime, ossia i tagli che il proprietario di un bosco disponga con l'intesa che non vi sia remunerazione per chi esegue il lavoro di taglio e che la legna ritratta resti di proprietà di chi l'ha tagliata, a fronte della corresponsione di un prezzo - fattispecie nella quale rientrano i tagli cosiddetti "ad uso commercio" assai frequenti nella prassi forestale del Centro-Sud del nostro Paese, cioè quelli che l'ente comunale proprietario del bosco ordina dopo aver soddisfatto, normalmente mediante un appalto di servizi, i diritti di legnatico dei propri *cives* - integrano, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, una compravendita, e, segnatamente, una compravendita di cosa futura (art. 1472 cod. civ.)<sup>15</sup>.

In questo schema contrattuale, infatti, gli alberi vengono in considerazione non già in rapporto alla condizione attuale, siccome infissi nel suolo del quale formano parte, bensì in rapporto alla condizione futura, siccome distaccati dal suolo. Il contratto di vendita del

bosco in piedi, nello specifico, ha ad oggetto le piante previamente individuate e segnate dal progettista – un dottore forestale – entro un perimetro; il soggetto che procede al taglio diventa proprietario della legna nel momento in cui le piante vengono abbattute<sup>16</sup>.

Alle fattispecie appena richiamate (tagli eseguiti in forza di appalti privati, tagli condotti in proprio dal proprietario o da altro titolare di diritto reale sul bosco, vendite del bosco in piedi) non è applicabile la disciplina sull'appalto pubblico (di servizi o di lavori che dir si voglia), perché, per l'appunto, non ne ricorrono i presupposti. Ad esse sarà tutt'al più applicabile, nel solo caso in cui vengano in rilievo opere edilizie realizzate in bosco, e limitatamente ai lavori necessari per realizzare tali opere, la disciplina sulla direzione lavori in edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

In ambito forestale, il TU sull'edilizia si applica, ad esempio, alla realizzazione di viabilità forestale permanente, ma anche alle opere necessarie per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio (si rivedano le pronunzie in tal senso dell'AVCP citate precedentemente). Tali opere comportano, infatti, trasformazione del territorio ed hanno carattere permanente.

Allo stesso modo, è assoggettata alla disciplina edilizia la realizzazione dei piazzali di carico e delle teleferiche, nonché di ogni altra struttura funzionale ai lavori di taglio boschivo, nella misura in cui queste abbiano, però, carattere di permanenza<sup>17</sup>.

In queste ipotesi si applicheranno, dunque, al direttore dei lavori forestali le disposizioni dettate all'art. 29 del TU edilizia, che stabiliscono le responsabilità del "direttore dei lavori", il quale, unitamente al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore - la ditta boschiva incaricata anche delle opere connesse - risponde - come è noto - della conformità delle opere alle previsioni del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo<sup>18</sup>, a meno che non abbia immediatamente contestato la violazione alla ditta boschiva che esegue i lavori e dato comunicazione di tale contestazione all'amministrazione competente. Nei casi più gravi, egli deve anche rinunciare all'incarico, sotto pena della sanzione disciplinare della sospensione dall'albo professionale.

Le segnalazioni, nonché l'eventuale rinuncia all'incarico, devono essere fatte dal direttore dei lavori per iscritto<sup>19</sup>.

In sostanza, il TU edilizia pone il direttore dei lavori in una "posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori"; egli ha, infatti, "l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui – esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l'attività prevista dal II comma dell'art. 29 d.P.R. 380/2001 (TU edilizia) – è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica"<sup>20</sup>.

Al di fuori della materia degli appalti pubblici e di quella dell'edilizia, si pone il problema di individuare

la disciplina applicabile alla direzione lavori consistenti in tagli boschivi. Allo stato, tale disciplina è parzialmente ricavabile da quella regionale esposta al § 2, i cui principi essenziali ho così sunteggiato:

- a) obbligatorietà della nomina di un direttore dei lavori per casi specifici di lavori boschivi particolarmente rilevanti (Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Abruzzo);
- b) obbligatoria coincidenza della figura del direttore dei lavori con quella del progettista dottore agronomo o forestale (Lombardia);
- c) facoltà del direttore dei lavori di autorizzare integrazioni di massa prelevata entro determinate percentuali, nonché tagli connessi a quelli principali di cui si evidenziasse la necessità nel corso dei lavori, per esigenze fitosanitarie, di sicurezza, ecc. (Friuli Venezia-Giulia);
- d) obbligo del direttore dei lavori di stilare una relazione finale circa i lavori svolti (Lombardia e Friuli Venezia-Giulia).

La disciplina esistente sulla direzione lavori non entra, perciò, più di tanto nel dettaglio dei compiti e delle responsabilità del direttore, fatta eccezione per l'obbligo di stilare una relazione finale circa i lavori compiuti. Per tutto il resto, i compiti, e le conseguenti responsabilità civili del direttore dei lavori nei confronti del proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bosco), sono stabiliti nei contratti privati intercorrenti tra il proprietario stesso ed il tecnico (normalmente un dottore agronomo o forestale) che assume l'incarico della direzione lavori verso un corrispettivo (contratto d'opera professionale). In particolare, nella prassi forestale corrente i compiti assunti dal direttore dei lavori forestali sono grosso modo i seguenti<sup>21</sup>:

- a) la perimetrazione dell'area oggetto dell'intervento, da effettuare in contraddittorio con la ditta esecutrice del taglio e redigendone verbale, inviato al proprietario del bosco ed al CFS (a meno che questo compito non sia stato già svolto dal progettista);
- b) la marcatura di rilascio delle matricine nei cedui, e la martellatura di abbattimento in caso di taglio in fustaia (a meno che anche questi compiti non siano stati già svolti dal progettista);
- c) la consegna del bosco, in contraddittorio con la ditta esecutrice ed un rappresentante della proprietà; del verbale di consegna si invia copia al proprietario del bosco ed al CFS;
- d) l'obbligo di visitare periodicamente il cantiere con una frequenza stabilita, controllando in generale le operazioni di taglio e di esbosco, e redigendo verbale, da inviare al proprietario del bosco ed al CFS;
- e) l'obbligo di comunicare al CFS ed al proprietario del bosco ogni infrazione riscontrata durante i sopralluoghi;
- f) la redazione del verbale di fine lavori, da inviare al proprietario ed al CFS.

La disciplina ricavabile dalla prassi contrattuale può ben essere recepita in un testo normativo che così "tipizzi" i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori anche per i casi diversi da quelli in cui ricorra un appalto pubblico o la materia edilizia (taglio del bosco in proprio, appalto privato, vendita del bosco in piedi)<sup>22</sup>.

È dubbio, tuttavia, che questo possa avvenire esclusivamente ad opera di leggi regionali. Infatti, la materia della direzione lavori boschivi ricade all'interno della materia "foreste" che, nel silenzio dei commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost., è lasciata alla potestà legislativa esclusiva delle regioni. Tuttavia, posto che i compiti del direttore dei lavori forestali sono ispirati alla *ratio* di assicurare che, nella fase esecutiva dei tagli boschivi, si osservino i principi ed i criteri individuati in sede di pianificazione di assestamento o di redazione del progetto di taglio; di far sì, cioè, che quei principi e criteri non siano disattesi nella fase dell'esecuzione dei tagli; ebbene, la direzione lavori forestali rientra, altresì, e con maggiore pregnanza, nella materia del "governo del territorio", di cui sono espressione i piani e i progetti, la quale è rimessa alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni (art. 117, comma 3, Cost.).

La legislazione regionale dovrà dunque tener presenti i principi stabiliti in materia da leggi statali. Inoltre, le regioni dovranno necessariamente tener conto di limiti esterni che l'ordinamento pone alla loro potestà legislativa, con riferimento particolare a quello rappresentato dalla materia "ordinamento civile" riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come già detto riguardo alla esecuzione degli appalti pubblici (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.). Infatti, stabilendo compiti e responsabilità (civili) del direttore dei lavori forestali si finisce col definire il contenuto di contratti privati, "tipizzandoli", stabilendo, cioè, clausole destinate ad integrare *ex lege* i contratti di incarico professionale da stipulare con i tecnici (dottori agronomi e forestali).

Ma la multifunzionalità del bosco e la molteplicità delle *utilitates*, specialmente ecosistemiche<sup>23</sup>, da esso offerte, che sempre nel piano di assestamento e nel progetto di taglio trovano espressione (si pensi all'obbligo, previsto in un piano o in un progetto, di preservare al taglio esemplari monumentali, di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2010, n. 13, ed al d.m. 23 ottobre 2014, o costituenti *habitat* protetti dalla direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, nonché dal d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e dal d.m. 17 ottobre 2007, contenente i criteri minimi di tutela), induce altresì ad ascrivere per lo meno alcuni dei compiti che gravano sul direttore dei lavori forestali, in quanto soggetto tenuto a vigilare anche sul concreto perseguimento degli obiettivi di tutela ecosistemica posti dal piano o dal progetto, anche alla materia - o meglio alla "competenza finalistica" - della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: ambito, quest'ultimo, rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.). Il che non esclude, in via di principio, la possibilità che la disciplina della direzione lavori sia stabilita in leggi regionali, ma vieta a queste ultime di stabilire livelli di tutela inferiori a quelli previsti in leggi statali<sup>24</sup>.

Per tutte le ragioni esaminate, la legislazione regionale non è dunque del tutto libera di disciplinare la direzione lavori boschivi. Appare dunque auspicabile un intervento del legislatore nazionale, che fissi quanto meno i criteri direttivi alle regioni, individuando così, a livello nazionale, una sorta di "statuto" della direzione lavori boschivi<sup>25</sup>.

Sperando di aver fornito un'esposizione almeno sommaria dell'argomento - seppure nei tempi brevi imposti dal Congresso - vi ringrazio per l'attenzione.

## SUMMARY

### The management of forestry works in forestry operations

The forest legislation of some Italian regions makes it compulsory to appoint a "director of forestry works" to oversee the implementation of operations in the forest. It is not always clear, however, what are the duties and responsibilities of the "director of forestry works". A specific regulation on the management of works is planned, in fact, with reference to public procurement contracts for works or services. This discipline is raised every time the cut is commissioned by a public administration to a firm that runs under its own power and organization, and management at its own risk. Paradigm is the case of cutting of forests for public use: in these cases, in fact, the contract is a public contract for services; if construction projects are relevant, and assume prevailing character at the service of the cut, the contract will be a public contract for works. Outside of these assumptions, there is no specific legislation on the supervision of works. In particular, there is no discipline about the cuts made by himself from the owner of the forest, the private contracts, the cuts "for trade use", that is, the sales of forest made by holders of common civic woods on plants found in excess of the needs of *cives*. In fact, works in forest have peculiar characteristics, considering that the cut of the forest leaves intact the natural data and not results in permanent transformation of the land. For these reasons, you cannot apply to the cases aforesaid regulations on construction, which governs the duties and responsibilities of the director of works. This legislation is applied only in the case where execution involves the construction of works in wood that permanently alter the physical data (eg., roads to be permanent). Given the legislative vacuum, the practice shows that operators define, in concrete terms, tasks and responsibility of the director of works in the agreement with the buyers or owners of the forests. From this framework of analysis, and the meager regulations available on the subject, it is possible to draw guidelines on forest work management to be offered to legislators, both national and regional, called to fill the regulatory gap that currently exists on these issues. These particulars, to some extent, also concern the safety of workers in the workplace.

<sup>1</sup> Circa la distinzione tra tagli culturali e tagli di utilizzazione, per "taglio culturale" si intende, nella regione Abruzzo, dopo l'entrata in vigore della legge forestale, quello definito tale dall'art. 34 della stessa legge, e cioè "il taglio di ordinaria attività silvana, condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del bosco, favorendone le potenzialità evolutive, la biodiversità e l'assolvimento delle sue molteplici funzioni". Questa definizione generale è coerente con quella offerta dalla letteratura

forestale, che ha caratterizzato i tagli colturali come tagli selettivi finalizzati al diradamento degli alberi e alla perpetuazione e al mantenimento del bosco, e non invece principalmente alla raccolta di legname (cfr. *Terminologia forestale. Scienze forestali, tecnica, pratica e prodotti forestali*, versione italiana redatta da Giovanni Bernetti, Maria Manolacu Gregori, Susanna Nocentini, direzione di Giovanni Bernetti, Firenze, Accademia italiana di scienze forestali (IS), 1980; Alberto Abrami, *Manuale di diritto forestale e dell'ambiente territoriale*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 35; Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 14). Sono considerati, in particolare, tagli colturali ai fini dell'art. 34 della legge abruzzese, nonché dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 227/2001, e dell'articolo 149, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004:

- a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
  - b) i tagli fitosanitari;
  - c) i tagli finalizzati al restauro forestale dei soprassuoli danneggiati dal fuoco, nonché quelli finalizzati alla riduzione del rischio di incendi boschivi o del dissesto idrogeologico;
  - d) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
  - e) i tagli di utilizzazione dei cedui e di conversione degli stessi ad alto fusto;
  - f) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
  - g) i tagli a buche o a strisce;
  - h) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale se previsti dai piani di gestione di cui all'articolo 13 o dai piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 14, regolarmente approvati e vigenti;
  - i) i tagli a raso finalizzati al ripristino di *habitat* naturali elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
  - j) gli interventi volti al restauro forestale di boschi ed aree degradate;
  - k) i tagli della vegetazione arborea e arbustiva radicata in aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti di distribuzione, di manufatti, della viabilità pubblica, di opere e sezioni idrauliche.
- Al comma 3 dell'art. 34, della legge abruzzese, infine, si legge che "si considerano altresì tagli colturali i tagli boschivi se autorizzati secondo quanto stabilito dalla presente legge e se eseguiti in conformità al regolamento di cui all'articolo 5". La legge, perciò, considera tagli colturali anche tagli di utilizzazione, purché approvati ed eseguiti secondo le previsioni della legge stessa e del regolamento di esecuzione di essa, ancora da emanare (art. 34, comma 3, l.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3).

L'altra fattispecie per la quale la legge abruzzese ha stabilito l'obbligo di nominare un direttore dei lavori forestali è quella degli "interventi di utilizzazione forestale" previsti in piani approvati. La legge non fornisce una definizione di "interventi di utilizzazione forestale". Tuttavia, essa parla di "interventi selvicolturali o d'utilizzazione" (distinguendo, dunque, apparentemente, gli uni dagli altri), nell'art. 3, comma 7; di "utilizzazione dei boschi cedui" nell'art. 5, comma 3, lett. b), di "utilizzazione a ceduo" nell'art. 33, comma 1, lett. d), di "utilizzazione dei cedui", nell'art. 34, comma 2, lett. e) (che annovera, però, questi interventi nella categoria dei tagli colturali), di "utilizzazione dei boschi cedui", nell'art. 35, comma 10; di "interventi selvicolturali o di utilizzazione forestale", nell'art. 38, comma 1, lett. b) (che dunque paiono di nuovo alternativi; l'articolo considera cantiere forestale qualsiasi luogo ove si effettuino tali lavori forestali). Le "utilizzazioni forestali" sono dunque, in senso stretto, per la legge abruzzese come per la letteratura specialistica, interventi diversi dai tagli colturali, tendenti precipuamente ad estrarre dal bosco la materia prima legnosa, per impiegarla successivamente in molti modi diversi. Rientrano dunque nella categoria delle "utilizzazioni

forestali" – con specifico riferimento alla prassi abruzzese – sia i tagli "di uso civico" che quelli "ad uso commercio". Entrambi, infatti, hanno come obiettivo principale, sebbene non esclusivo, quello dell'approvvigionamento di legname: nel primo caso, al fine di soddisfare le richieste dei *cives*; nel secondo, al fine di impiegare il legname per usi diversi. Tuttavia, ogni intervento di utilizzazione del bosco persegue, invero, anche lo scopo della sua coltivazione e del suo mantenimento (Sanzio Baldini, *Le utilizzazioni forestali*, in [www.ricercaforestale.it](http://www.ricercaforestale.it)), sicché l'intera categoria dei tagli di utilizzazione forestale è annoverabile in una nozione ampia di tagli colturali. Questa assimilazione è fatta propria – come anticipato – dalla legge abruzzese, che considera i tagli di utilizzazione come tagli colturali, se eseguiti in conformità della legge stessa e del regolamento. Anche i tagli "di uso civico" e quelli "di uso commercio", perciò, se approvati ed eseguiti in conformità delle prescrizioni normative, sono tagli colturali (art. 34, comma 3, l.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3).

<sup>2</sup> Sulla materia degli appalti pubblici, segnalo soltanto i titoli più recenti utilizzati per questo lavoro: Antonino Longo, *Introduzione alla legislazione degli appalti pubblici*, Milano, Giuffrè, 2014; Alberto Gamberini, Francesco Marascio, *Appunti per le lezioni del corso di diritto degli appalti dei servizi e dei contratti pubblici*, Milano, Giuffrè, 2013; Gerardo Guzzo, *Appalti pubblici. Disciplina, procedura e nuovi profili processuali*, 2a ed., Milano, Giuffrè, 2013; Franco Gaetano Scoca (cur.), *Gli appalti pubblici. Profili sostanziali e processuali. Atti del convegno di Chieti, 8 aprile 2011*, a cura di Franco Gaetano Scoca, Napoli, Editoriale scientifica, 2012.

<sup>3</sup> Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2278.

<sup>4</sup> Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2001, n. 5609.

<sup>5</sup> Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1997, n. 12304.

<sup>6</sup> I contratti pubblici di appalto per taglio boschivo o per altri interventi che non alterino il dato naturalistico si possono ricondurre alle seguenti categorie di appalti di servizi della nomenclatura CPV: 77200000-2 (Servizi forestali); 77210000-5 (Servizi di lavorazione boschiva); 77211000-2 (Servizi connessi alla lavorazione boschiva); 77211100-3 (Servizi di sfruttamento forestale); 77211200-4 (Trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale); 77211300-5 (Servizi di disboscamento); 77211400-6 (Servizi di taglio alberi); 77211500-7 (Servizi di manutenzione alberi); 77211600-8 (Seminazione di piante); 77230000-1 (Servizi connessi alla silvicoltura); 77231000-8 (Servizi di gestione silvicola); 77231100-9 (Servizi di gestione di risorse silvicole); 77231200-0 (Servizi di controllo di infestazioni silvicole); 77231300-1 (Servizi di amministrazione delle foreste); 77231400-2 (Servizi di inventario delle foreste); 77231500-3 (Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste); 77231600-4 (Servizi di afforestazione); 77231700-5 (Servizi di estensione di foreste); 77231800-6 (Servizi di gestione di vivai forestali); 77231900-7 (Servizi di pianificazione settoriale delle foreste). Questi codici CPV, non essendo inquadrabili in nessuna delle categorie dalla n. 1 alla n. 26 di cui agli all.ti II-A e II-B del Codice dei contratti pubblici, sono riconducibili alla categoria residuale n. 27 dell'all. II-B, denominata: "altri servizi". A questo inquadramento è pervenuta, del resto, la stessa Autorità di vigilanza nella deliberazione citata, n. 72/2007, con riferimento ai lavori di manutenzione del verde pubblico (codici CPV n. 77211400, 77211500 e 77312000).

<sup>7</sup> Così, di recente, il Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 149.

<sup>8</sup> Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2007, n. 2765.

<sup>9</sup> Presumibilmente ascrivibile al codice CPV 45230000-8 (Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori

di livellamento); 45233120-6 (Lavori di costruzione di strade); 45233123-7 (Lavori di costruzione di strade secondarie).

<sup>10</sup> I contratti di cui all'all. II-B del Codice degli appalti – tra i quali rientrano, come si è visto, quelli con cui si affida il taglio boschivo – sono sottratti alla disciplina del Codice riguardante le modalità di aggiudicazione. A queste fattispecie, infatti, sono applicabili soltanto gli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della gara, per i contratti dei settori ordinari) e 225 (avviso relativo agli appalti aggiudicati, per i contratti rientranti nei settori speciali) (cfr. art. 20 del d.lgs. 163/2006). La disposizione non introduce deroghe, però, per quanto concerne le fasi successive, e, in particolare, per l'esecuzione del contratto, che perciò resta disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dal connesso regolamento, anche con riferimento alla materia della direzione dell'esecuzione.

<sup>11</sup> La figura del "direttore dell'esecuzione" coincide, di norma, negli appalti di servizi, con quella del responsabile del procedimento. Infatti, in linea di massima – al contrario di quanto avviene, come si vedrà, per gli appalti pubblici di lavori –, "il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento" (art. 300, comma 1, Reg.), e perciò un soggetto inquadrato nell'organico dell'amministrazione aggiudicatrice dell'appalto. Fa però eccezione a questa regola l'art. 272, comma 5, e cioè il caso in cui la stazione appaltante abbia nominato (al suo interno) persona diversa. Inoltre – dispone ancora l'art. 300 Reg., al comma 2 –, il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento (ma sempre interno all'amministrazione) nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In quest'ultima evenienza, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione, cui affida per iscritto una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione. Pur quando non assuma il compito di direttore dell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento resta peraltro incaricato di una serie di verifiche in ordine alla esecuzione del contratto stesso, che svolge in coordinamento con il direttore dell'esecuzione. Infatti, il responsabile "g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro" (artt. 272 e 273 Reg.).

<sup>12</sup> Più nello specifico, l'art. 301 Reg. stabilisce che:

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.  
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

<sup>13</sup> Si legge, infatti, nell'art. 148 Reg.:

"1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal regolamento, nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice (in materia di prezzi nel subappalto).

Oltre a questi compiti, che riguardano l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori può assumere – qualora, evidentemente, questo sia stato pattuito nell'incarico professionale – anche quelli del "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri. Se questo non avviene, la stazione appaltante deve prevedere la presenza aggiuntiva di almeno un direttore operativo che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 151 Reg.).

<sup>14</sup> Cfr. Corte cost., 23 novembre 2007, n. 401; Corte cost., 14 dicembre 2007, n. 431; Corte cost., 1° agosto 2008, n. 322; Corte cost., 17 dicembre 2008, n. 411; Corte cost., 30 dicembre 2009, n. 341; Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 43; Corte cost. 13 giugno 2013, n. 137.

<sup>15</sup> Trib. Reggio Emilia, 18 novembre 2002, in *Giurisprudenza di merito*, 2003, p. 1750; Cass., 21 marzo 1987, n. 2827; Trib. Ascoli Piceno, 25 giugno 1985, Vitali c. Gregori, in *Giur. It.*, 1986, I, 2, 161; Trib. Locri, 4 novembre 1982, Mittiga c. Com. Canolo, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1984, 629; Cass., 11 dicembre 1971, n. 3599, in *Giust. civ. mass.*, 1971, 1944; Cass., 5 luglio 1969, n. 2496; Cass., 8 novembre 1962, n. 3088; Cass., 9 dicembre 1957, n. 4622.

<sup>16</sup> Proprio in considerazione di questo, parte della dottrina riconduce lo schema negoziale in questione piuttosto alla vendita di cosa generica che non a quella di cosa futura, "soprattutto quando la vendita abbia ad oggetto beni già

venuti ad esistenza ed a completa maturazione”. Cfr. Marianna Giuffrida, *Il contratto di vendita delle piante in piedi*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da Luigi Costato, Alberto Germanò e Eva Rook Basile, vol. I, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer Italia, 2011, pp. 153-158.

<sup>17</sup> Il TU edilizia si applica, infatti, non soltanto alle attività di edificazione, ma anche ad altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2013, n. 38933, che ha giudicato necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un piazzale in luogo di una strada carrabile, trattandosi di intervento edilizio determinante una modifica, in maniera definitiva, dell’assetto territoriale). Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza, in più casi (Cass. pen. Sez. III, 6 novembre 2012, n. 1442, che ha affermato: “La modificazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una preesistente strada sterrata mediante innalzamento del piano e copertura del manto con massetto di cemento non rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria e deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire e dalla autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, comportando una modificazione di carattere stabile ed incidente sull’assetto urbanistico stante il potenziale incremento del traffico veicolare”; TAR Campania Napoli, sez. VII, 13 gennaio 2012, n. 160, che ha ritenuto: “La trasformazione da sentiero pedonale sterrato a strada carrabile comporta una mutamento dello stato dei luoghi talmente radicale da integrare un intervento di nuova costruzione, subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire.”; App. Trieste, sez. I, 23 giugno 2010, che ha ritenuto: “Sussiste la contravvenzione edilizia di cui all’art. 44, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, qualora si siano costruite delle strade in assenza del dovuto e necessario titolo abilitativo, tenuto conto che simili opere, comportando una trasformazione edilizia del territorio, anche nell’ipotesi in cui ricadano su una precedente pista o strada, necessitano comunque della concessione edilizia (ora permesso di costruire); Trib. Napoli, sez. VII, 22 aprile 2009, che ha ritenuto: “La concessione edilizia - attuale permesso di costruire - è richiesta per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, comprendendosi in tale nozione non le sole attività di edificazione muraria ma tutte quelle opere consistenti in una modificazione dello stato e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso rispetto alla sua condizione naturale o alla sua qualificazione giuridica ed oggettivamente “stabili”, destinate cioè ad un uso non meramente contingente ma prolungato nel tempo. Nella specie, l’opera consistita nello sbancamento di una rilevante porzione di terreno finalizzata alla realizzazione di una strada che consentisse l’accesso ad un fondo confinante aveva il requisito della stabilità in quanto destinata a soddisfare bisogni non provvisori o meramente contingenti e deve considerarsi “intervento di nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3, lett. f), d.P.R. n. 380/2001, rientrante nella categoria degli interventi soggetti a permesso di costruire”); TAR Lazio Roma, sez. I *quater*, 22 aprile 2014, n. 4346, che ha ritenuto: “ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante

modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo. Non richiedono licenza edilizia solo quei manufatti che, per la destinazione d’uso cui sono finalizzati, oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l’uso (es. baracca per l’impianto e la conduzione di cantiere edile, capannone eretto in un bosco per il ricovero temporaneo di attrezzi, ecc.)”.

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 2005, n. 2768; Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2005, n. 4328; Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005, n. 34376.

<sup>19</sup> Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2009, n. 34879.

<sup>20</sup> TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 4 giugno 2012, n. 247, Gi.Ma. c. Comune di San Salvo; Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2009, n. 14504; Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2006, n. 38924; Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2005, n. 22867. Ulteriori compiti e responsabilità incombono sul direttore dei lavori qualora si tratti di opere in cemento armato, che pure si vedono talvolta realizzate nella vivibilità forestale, e che sono di competenza dei dottori agronomi e forestali con gli stessi limiti previsti per i geometri. L’art. 64, comma 3, del TU, impone che la “esecuzione delle opere” avvenga obbligatoriamente “sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali”. Trattandosi di cemento armato, le responsabilità sono così ripartite dal successivo art. 64 del TU edilizia: il progettista – e cioè, normalmente, in materia di lavori in bosco, un direttore forestale che ha redatto il progetto per conto del proprietario del bosco – ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate (comma 4); il “direttore dei lavori”, ed il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità “della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera” (comma 5). Si tratta di responsabilità civile, nel senso che il direttore dei lavori sarà chiamato a rispondere dei danni, sia contrattuali, sia extracontrattuali, derivati al committente o a terzi dall’inadempimento alle obbligazioni di vigilanza su di lui gravanti. Obblighi ulteriori, sanzionati penalmente, gravano, però, sul direttore dei lavori in cemento armato, stabiliti dagli articoli successivi del TU edilizia: egli deve sottoscrivere la relazione da allegare alla denuncia di inizio lavori, nonché stilare la relazione a struttura ultimata (art. 65); deve custodire i documenti di cantiere (art. 66); deve interfacciarsi con il collaudatore (art. 67). L’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 66 e dell’obbligo di inviare la relazione a struttura ultimata, di cui all’art. 65, comma 6, comporta, per il direttore dei lavori, l’assoggettamento alle sanzioni penali di cui all’art. 73.

<sup>21</sup> Si v. Alberto Biffoli, *La direzione lavori nei tagli di boschi privati. Contributo sugli aspetti generali*, in *Sherwood*, n. 172 (aprile 2011), pp. 27-30; id., *Direzione lavori nei tagli dei boschi di proprietà privata. Fasi operative*, in *Sherwood*, n. 173 (maggio 2011), pp. 39-42.

<sup>22</sup> La fissazione di un insieme di compiti del direttore dei lavori forestali avrebbe rilevanza anche ai fini penali e dell’applicazione di sanzioni amministrative. Al di fuori della materia degli appalti pubblici e di quella edilizia, non ci sono infatti, allo stato, obblighi stabiliti per legge, neppure regionale, o da altra fonte ad essa subordinata, che impegnino il direttore dei lavori forestali alla vigilanza sui lavori di taglio, costituendolo così in una “posizione di garanzia”. Ed è appena il caso di ricordare che, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione sul punto (Cass. pen., sez. III,

---

22.09.2004, n. 40618), il direttore dei lavori può essere costituito in “posizione di garanzia” soltanto in forza di una legge o di un contratto che eventualmente lo impegni, in modo sufficientemente preciso, alla vigilanza sull’andamento dei lavori, e soltanto con riguardo a quegli eventi costituenti reato (ma lo stesso vale per gli illeciti amministrativi) che egli abbia il potere giuridico di impedire.

<sup>23</sup> Sul concetto di “*utilitates* ecosistemiche”, al posto di quello più corrente di “servizi ecosistemici” offerti dal bosco, si v., di recente, Piermaria Corona, *Dietro i fatti ci sono le idee (e il linguaggio)*, [www.sisefeditor.org](http://www.sisefeditor.org).

<sup>24</sup> Corte cost., 18 luglio 2014, n. 209; Corte cost., 21 aprile 2011, n. 151; Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 316, in materia di violazione degli standard minimi di protezione dei siti Natura 2000 di cui al d.m. 17 ottobre 2007.

---

<sup>25</sup> L’intervento del legislatore statale potrebbe riguardare anche la materia degli appalti pubblici (di servizi e lavori), la cui disciplina in materia di direzione andrebbe precisata con riferimento al settore specifico dei lavori boschivi, specialmente declinando ciascuna delle fasi dell’esecuzione del contratto (inizio dell’esecuzione, sospensioni, varianti, ecc.) secondo le peculiarità dei lavori forestali. Ma tutto questo richiede un approfondimento che va rinviato ad un’altra sede.